

Ai Signori Clienti
Loro sedi

Si ricorda che tutte le circolari le trovate in Studio Comma Archivio News
www.studiocomma.it/archivio-news

Verona, 16/06/2025

CIRCOLARE PROROGA SCADENZA TASSE 2025

I decreto legge fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, contiene la **proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi"**.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

- entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#) comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.). Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli [artt. 32](#) ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. [330](#)).

La proroga si estende ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5](#), [115](#) e [116](#) del TUIR.

La proroga riguarda i "versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi", quindi:

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. "tassa etica") e le maggiorazioni (es. per le società "di comodo") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IVIE, IVAFE e imposta sulle crypto-attività.

La proroga si applica anche al versamento:

- del saldo 2024 e dell'eventuale primo acconto 2025 dell'IRAP;
- dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (*cfr.* messaggio INPS 27 luglio 2021 n. [2731](#) e [FAQ](#) Agenzia Entrate 26 luglio 2024).

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.